

Relazione illustrativa

Il presente decreto introduce, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel corpo del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Si tratta di modifiche che possono essere immediatamente attuate, in base al potere attribuito dalla delega contenuta nel citato articolo 40, atteso che riguardano criteri di delega specifici per la giustizia militare ovvero norme della legge n. 71 del 2022 di diretta applicazione, che non necessitano quindi della previa attuazione con i decreti legislativi in materia di giustizia ordinaria.

L'articolo 40 della citata legge n. 71 stabilisce infatti che *“Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi (...) in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili”*: ciò significa che, fatto salvo il rispetto del termine di “due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega” prevista per l'ordinamento giudiziario ordinario, la delega in materia di ordinamento giudiziario militare non è vincolata all'adozione dei decreti delegati “ordinari” nelle materie che non vi dipendono direttamente.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione delle nuove norme ordinamentali ordinarie, vengono da subito adottate le modifiche all'ordinamento militare di seguito descritte, il cui contenuto si caratterizza in particolare per l'urgenza di assicurare la presenza di ulteriori due componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare (come prevista dalla legge di delega) fin dalle imminenti e prossime elezioni per il rinnovo dell'organo di autogoverno, in scadenza il 30 settembre 2023.



L'articolo 1, nella premessa, richiama i principi e criteri direttivi applicabili nell'esercizio della delega.

Con la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo si introduce, nell'elenco delle funzioni della magistratura militare, elencate all'articolo 52, comma 3, una lettera *c-bis*) che prevede le funzioni semidirettive requirenti di primo grado del Procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare. Questo intervento serve ad attuare la delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera *d)* della legge di delegazione. A tale intervento dovrà poi seguire la modifica delle piante organiche della magistratura militare (con soppressione di un posto di sostituto procuratore militare per ciascuna Procura e la sua sostituzione con il posto di Procuratore militare aggiunto) che, a norma dell'articolo 59, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, si effettua “con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare”.

La **lettera b)** prevede una norma di mero adeguamento formale dell'articolo 53, a seguito della previsione della precedente lettera *a)*: essendo inserita la nuova funzione di procuratore militare aggiunto presso il Tribunale militare, va stabilito – in analogia alle funzioni semi-direttive giudicanti di primo grado di presidente di sezione, il requisito di anzianità richiesto. Stante l'equiparazione di grado con il presidente di sezione di Tribunale militare, anche per il procuratore militare aggiunto presso il Tribunale militare è stata prevista almeno la seconda valutazione di professionalità.

La **lettera c)** prevede che per gli uffici di Procura militare presso il Tribunale militare sia prevista, coerentemente con la previsione della nuova figura di procuratore aggiunto militare della Repubblica, la corrispondente posizione di organico.

L'articolo 2 introduce le modifiche necessarie al fine di esercitare la delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 71 del 2022.

Prima della nuova disposizione, l'articolo 60 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevedeva che il Consiglio della magistratura militare fosse composto da cinque componenti, di cui due di diritto (il Presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la medesima Corte, membro di diritto), un componente “laico” scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con le funzioni di vice presidente) e due componenti “togati” eletti fra tutti i magistrati militari e da tutti loro;



con la conseguenza che, nell'organo di autogoverno, i rappresentanti diretti dei magistrati militari rappresentavano la minoranza nel collegio. Tale circostanza risultava peraltro in contrasto con le previsioni della medesima legge n. 71 del 2022, che impone di adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M., nel quale la maggioranza dei "togati" eletti all'interno dell'organo è assolutamente ampia e prevalente.

Per tale motivo la norma di delega autorizza il raddoppio dei componenti elettivi e l'articolo 2 attua tale delega.

Con la **lettera a), punto 1)**, si modifica, in primo luogo, l'articolo 60, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo appunto che i componenti togati elettivi siano quattro, in luogo degli originari due. Con il successivo **punto 2)**, si dispone la sostituzione del comma 2, del medesimo articolo 60. Differentemente da quanto disposto dalla disposizione sostituita, è previsto che - nel corso del mandato - i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo. Qualora fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Tale previsione assicura maggiore funzionalità alla magistratura militare, considerata l'esiguità dei magistrati in servizio (attualmente poco meno di 60 unità).

Con la **lettera b)**, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, in materia di maggioranza prevista per le delibere consiliari, prevedendo che sia necessario non più il voto di tre componenti, bensì di quattro (che costituisce la nuova maggioranza semplice dei componenti) e prevedendo altresì che almeno due di questi debbano essere componenti elettivi, così armonizzando il nuovo testo alla nuova composizione numerica del Consiglio.

Con la **lettera c), numero 1)**, si muta la previsione di cui all'articolo 64, comma 1, modificandosi la composizione della Commissione uffici direttivi del C.M.M. e adeguando la previsione alla modifica della composizione del Consiglio e al raddoppio dei suoi componenti togati eletti, di cui alla precedente lettera *a*).

In particolare, si prevede che la Commissione sia composta da cinque componenti (in luogo degli originari tre), di cui almeno tre elettivi (in luogo della originaria previsione di un solo componente elettivo); si prevede altresì che la composizione sia rinnovata dopo



un biennio, per permettere anche al componente togato elettivo che non abbia fatto parte della Commissione nel primo periodo di attività, di svolgere questa rilevante funzione.

Al **numero 2)**, si introduce, all'articolo 64, il comma *2-bis* che prevede specifiche regole in materia di vincoli per i componenti eletti del C.M.M. In particolare, la norma prevede che tali componenti non possano proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio.

Come è noto, per i magistrati ordinari vi sono delle specifiche previsioni regolamentari nel d.P.R. n. 916 del 1958 (recante “Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie”), che hanno articolato nel tempo questo divieto in un termine prima di due anni (con la legge n. 44 del 2002), poi di un anno (con il decreto legge n. 90 del 2014), infine eliminandolo del tutto (con l'art. 1, comma 469, della legge n. 205 del 2017). Con l'articolo 38 della legge n. 71 del 2022, questa previsione è stata nuovamente modificata con l'introduzione nell'articolo 30 del citato decreto presidenziale di un termine, molto elevato, di quattro anni.

Tale norma non è mai stata in concreto applicata al Consiglio della magistratura militare ma, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 72 C.O.M. (a norma del quale “*Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa*”) potrebbe astrattamente esserlo, con conseguenze negative rilevanti, escludendo per ben otto anni (i quattro della durata della consiliatura e i quattro successivi) quattro magistrati militari, pari a circa l'8% dell'intero organico, dalla platea dei candidati a posti direttivi e semidirettivi. Deve, quindi, prevalere l'interesse dell'Istituzione ad avere una platea di candidati ai posti di direzione degli uffici che sia numericamente e qualitativamente la più ampia e ricca possibile. La scelta della presente norma è quella di prevedere comunque un limite temporale alla partecipazione del consigliere uscente a procedure concorsuali, ma di individuarlo in maniera ragionevole e commisurata alla articolazione e struttura concreta della magistratura militare, con salvaguardia di tutti gli interessi in gioco.



L'articolo 3 contiene norme di attuazione. In particolare, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e all'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 per le modifiche consequenziali delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli (con soppressione di una unità in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di una unità di procuratore militare aggiunto della Repubblica) nonché per l'adeguamento del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e di ogni disposizione regolamentare e amministrativa che si renda incompatibile con le vigenti disposizioni.

L'articolo 4 reca una norma di copertura finanziaria prevedendo, nello specifico, che gli oneri per l'aumento delle posizioni elettive all'interno dell'organo di autogoverno ricadano sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

L'articolo 5 prevede l'immediata entrata in vigore del presente decreto, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1) (aumento dei componenti togati elettivi da due a quattro) pari a euro **126.939,23¹** per il **2024** e pari a euro **155.980,06** annui a regime a decorrere dal **2025**, si provvede con i fondi iscritti sui capitoli 1164/1, 1116/8 e 1111/2. In particolare, gli oneri a regime sono così determinati:

- a) **Spese per indennità di seduta:**
- **capitolo 1164 Articolo 01 P.d.C. 4.06.5.99.06.01** pari complessivamente a 63.580,00 euro (indennità di seduta) + 8.568,00 euro (Plenum)+2.488,00 euro (Disciplinare) = **74.636,00 euro**;
 - Relativi oneri a carico dell'Amministrazione² (IRAP su indennità)
 - **capitolo 1111/2** pari complessivamente a **6.344,06 euro**

Le misure e le modalità di corresponsione delle sotto riportate indennità sono state da ultimo definite con delibera 4064 plenum 11 ottobre 2011, di seguito allegata³.

Nel dettaglio:

Indennità di seduta

Indennità di seduta per 1 Consigliere per 1 riunione pari a 2.890,00 euro (+ IRAP 245,65 euro).
 Indennità di seduta per 2 Consiglieri per 1 riunione pari a 5.780,00 euro (+ IRAP 491,30 euro).
 L'indennità di seduta è fissata in un importo lordo fisso mensile omnicomprensivo pari ad euro 2.890,00 da erogarsi per 11 mensilità (+ IRAP 2.702,15 euro). Per 2 consiglieri in aumento la spesa totale è pari a **63.580,00 euro** (+ IRAP 5.404,30 euro).

Indennità di seduta "Plenum"

Indennità di seduta Plenum per 1 Consigliere per 1 riunione pari a 252,00 euro (+ IRAP 21,42 euro).
 Indennità di seduta Plenum per 2 Consiglieri per 1 riunione pari a 504,00 euro (+ IRAP 42,84 euro).
 Considerando 17 riunioni (su 11 mesi di attività annui: 1 riunione al mese per 5 mesi e 2 riunioni al mese per 6 mesi) per 2 consiglieri in aumento la spesa totale è pari a **8.568,00 euro** (+ IRAP 728,28 euro).

Indennità di seduta "Disciplinare"

Indennità di seduta per 1 Consigliere per 1 riunione "disciplinare" pari a 311,00 euro (+ IRAP 26,43 euro).
 Indennità di seduta per 2 Consiglieri per 1 riunione "disciplinare" pari a 622,00 euro (+ IRAP 52,87 euro).
 Considerando 4 riunioni all'anno la spesa è pari a **2.488,00 euro** (+ IRAP 211,48 euro).

¹ La scadenza dell'attuale CMM nella vigente composizione è prorogata al 31 gennaio 2024 (termine per gli adempimenti previsti dall'articolo 69, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010 volti a indire le elezioni per al rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare di cui all'articolo 60 del medesimo d.lgs.). Pertanto gli oneri connessi all'aumento di due consiglieri sono calcolati a partire da 1^ marzo 2024 e si riferiscono, quindi, a 9 mesi di attività in luogo degli 11 su cui sono calcolati gli oneri annui a regime.

² Le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai soli fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014.

³ Pubblicata al seguente link:

https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Documents/TRASPARENZA/INDENNITA_SEDUTA_CONSIGLIERI_MAGISTRATI.pdf



b) **Spesa per indennità di missione (Capitolo 1116 Articolo 08 Missioni Consiglieri)** pari complessivamente a **75.000,00 euro annui**.

Prendendo a riferimento le spese per indennità di missione sostenute negli anni scorsi⁴ e considerando che il *trend* del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione rispetto al passato per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati, si prevede una spesa totale di € 75.000,00 annui per le spese di missione, considerando - in via prudenziale - che entrambi i due nuovi eletti saranno fuori sede.

Stimando che gli stessi saranno presenti per le attività consiliari mediamente 9 giorni al mese, con una spesa giornaliera per indennità col rimborso “forfettario” di € 367,00 e per spese di viaggio complessive da e per il luogo di residenza, si prevedono le seguenti spese sul Capitolo 1116 articolo 08:

Esercizio Finanziario	Diaria	Giorni di presenza mensili	Mesi di presenza	Spese di Viaggio	TOTALE	
2024	€ 367,00	9	9	€ 955,00	€ 30.682,00	
					Per singolo consigliere	
					Per due Consiglieri	€ 61.364,00
2025	€ 367,00	9	11	€ 1.167,00	€ 37.500,00	
					Per singolo consigliere	
					Per due Consiglieri	€ 75.000,00
2026	€ 367,00	9	11	€ 1.167,00	€ 37.500,00	
					Per singolo consigliere	
					Per due Consiglieri	€ 75.000,00

L'art. 2, comma 1, lettera a) numero 2, sostituisce il comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 66/2010 disponendo che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, ha operato una riduzione degli uffici giudiziari militari, anche in considerazione della riduzione del numero di reati militari commessi come conseguenza alla sospensione della leva obbligatoria.

⁴ Qui di seguito si indicano le spese sostenute nell'ultimo triennio sul Capitolo 1116 articolo 08, considerando che uno solo dei due consiglieri eletti è fuori sede:

E.F. 2021 → € 32.342,45;

E.F. 2022 → € 40.855,06;

E.F. 2023 → € 30.000 (di cui € 24.081,90 spesa sostenuta al 27/9/2023 e € 5.918,10 per spesa stimata dal 28/09 al 31/12).

Nei primi mesi dell'E.F. 2021, in considerazione dell'emergenza pandemica Covid-19, le riunioni del Consiglio sono state effettuate in videoconferenza. Tale modalità è stata comunque mantenuta negli Esercizi Finanziari successivi in via eccezionale e in base ad esigenze contingenti dei singoli consiglieri che ne impedivano la partecipazione in presenza



Attualmente la giurisdizione militare è strutturata in:

- 3 Tribunali militari e relative Procure, in Roma, Napoli e Verona;
- 1 Corte militare d'appello, in Roma;
- 1 Tribunale militare di sorveglianza e 1 Ufficio militare di sorveglianza, in Roma;
- 1 Ufficio del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, in Roma.

Si ritiene che, in attesa di una riforma organica per l'aggiornamento dei codici penali militari e di modifica del riparto di giurisdizione, gli attuali carichi di lavoro della magistratura militare consentano a ciascun magistrato eletto di poter conciliare la propria attività lavorativa con le funzioni istituzionali di componente del Consiglio.

L'organico della magistratura militare è attualmente stabilito in **58 unità**.

Al 1^o gennaio 2023 risultavano in ruolo n. **54 unità** e fuori ruolo n. **4 unità** (di cui 2 per assunzione di incarichi governativi e 2 per assunzione del mandato di componente elettivo del Consiglio della magistratura militare).

RIEPILOGO ONERI	2024	2025	2026
INDENNITA' SEDUTA	52.020,00 €	63.580,00 €	63.580,00 €
PLENUM	6.552,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €
DISCIPLINARE	1.866,00 €	2.488,00 €	2.488,00 €
RELATIVI ONERI AMM.NE	5.137,23 €	6.344,06 €	6.344,06 €
INDENNITA' MISSIONE	61.364 €	75.000 €	75.000 €
Totale	126.939,23 €	155.980,06 €	155.980,06 €



ALLEGATO ALLA RT**Delibera 4064 plenum 11 ottobre 2011**

Il Consiglio approva, all'unanimità, la seguente delibera:

Delibera n° 4064

"IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Vista la deliberazione consiliare n. 3953 del 5 aprile 2011 con la quale il CMM, nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni finanziarie tese al contenimento della spesa pubblica introdotte dal D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, ha ritenuto di adeguare il trattamento economico dei componenti del Consiglio della magistratura militare, per quel che concerne l'indennità di seduta, nonché il trattamento economico dei magistrati componenti l'ufficio di Segreteria, a quello fissato dal CSM con le deliberazioni del 23 febbraio 2011 e del 16 marzo 2011, con gli opportuni adattamenti riduttivi che tenessero conto della diversa composizione di tali organi consiliari e della diversa frequenza di riunione della Commissioni del CMM rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura; fissando, in particolare, le indennità nei termini di seguito indicati:

- l'indennità per le sedute dell'assemblea plenaria, per tutti i componenti del Consiglio, è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 297,00;
- l'indennità per le sedute disciplinari è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 366,00;
- l'indennità del Presidente del CMM, per l'espletamento dei compiti assegnatigli dal Regolamento interno del Consiglio (di competenza, al CSM, del Comitato di Presidenza), è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 184,00 a seduta;
- l'indennità di seduta per le commissioni, è fissata in un importo lordo fisso mensile onnicomprensivo pari ad euro 3400,00 (importo parametro a quello corrispondente determinato dal CSM, ridotto nella misura del 30%); tale indennità di seduta viene ridotta in misura percentuale alla accertate assenze alle sedute di Commissioni alle quali ciascun componente è assegnato, se detta percentuale risultasse superiore al 10%;
- ai magistrati, dirigente ed addetto, della Segreteria del CMM, viene corrisposta una indennità consiliare onnicomprensiva, da erogarsi per ciascuna mensilità, a compenso degli obblighi di reperibilità e disponibilità, nonché delle prestazioni loro richieste dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento interno del CMM, in proporzione alla rispettiva classe di valutazione maturata e da aggiornarsi annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Tale indennità viene attualmente determinata, per il magistrato dirigente nella misura lorda mensile pari ad euro 2200,00 e per il magistrato addetto nella misura lorda mensile pari ad euro 1600,00.

Rilevato che, così come segnalato dal Dirigente della Segreteria del Consiglio con la nota del 3 ottobre 2011, l'applicazione concreta dei criteri di calcolo sopra indicati, ha rivelato, dopo alcuni mesi dall'approvazione della deliberazione consiliare 3953/2011, la prevedibile inidoneità degli stessi rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa pubblica così come individuato dal D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in particolare con riferimento alla riduzione, nella misura del 10%, delle spese sostenute nell'anno 2009 per la corresponsione delle indennità di seduta dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Considerato, quindi, che appare necessario, al fine di conseguire il suddetto obiettivo di contenimento della spesa pubblica, apportare una ulteriore riduzione agli importi come sopra determinati, nella misura del 15%, con riferimento a ciascuna delle indennità previste per i componenti del CMM e per i magistrati dell'ufficio di segreteria;

delibera

di fissare, a parziale modifica di quanto determinato con la deliberazione consiliare 3953 del 5 aprile 2011, gli importi relativi alle indennità di seduta dei componenti del Consiglio della magistratura militare e dei magistrati, dirigente ed addetto, dell'ufficio di segreteria del Consiglio, nei termini di seguito indicati:



- l'indennità per le sedute dell'assemblea plenaria, per tutti i componenti del Consiglio, è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 252,00;
- l'indennità per le sedute disciplinari è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 311,00;
- l'indennità del Presidente del CMM, per l'espletamento dei compiti assegnatigli dal Regolamento interno del Consiglio (di competenza, al CSM, del Comitato di Presidenza), è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 156,00 a seduta;
- l'indennità di seduta per le commissioni, è fissata in un importo lordo fisso mensile omnicomprensivo pari ad euro 2890,00 da erogarsi per 11 mensilità; tale indennità di sedute sarà ridotta in misura percentuale alla accertate assenze alla sedute di Commissioni alle quali ciascun componente è assegnato, se detta percentuale risultasse superiore al 10%;
- ai magistrati, dirigente ed addetto, della Segreteria del CMM, viene corrisposta una indennità consiliare omnicomprensiva, da erogarsi per 11 mensilità, che viene attualmente determinata, per il magistrato dirigente nella misura lorda mensile pari ad euro 1870,00 e per il magistrato addetto nella misura lorda mensile pari ad euro 1312,00;

Il trattamento economico relativo alle indennità di seduta dei consiglieri e dei magistrati componenti l'ufficio di segreteria, così come determinato con la presente delibera, decorre dal 1° gennaio del 2011.

Rimane fermo, per il resto, quanto previsto nella deliberazione consiliare n. 3953 del 5 aprile 2011.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione della presente delibera e per la comunicazione ai competenti uffici amministrativi del Ministero della Difesa."





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. ^a A° alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 ± G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell' articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71°.

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all' articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, introducendo alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell' ordinamento militare).

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La **legge 17 giugno 2022, n. 71**, recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.*

La **legge 24 marzo 1958, n. 195** recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.*

Il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il Codice dell' ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento, composto di cinque articoli, è inteso a novellare il codice di cui al **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**,

Le disposizioni ivi previste novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare gli articoli 52, 53, 58, 60, 61, 64 e 70.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali in particolare, in riferimento all' articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell' ambito di esercizio del

potere legislativo conferito dall'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *l)*, della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 71 del 2022.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti quali atti successivi attuativi, in particolare, un decreto del Ministro della difesa per la modifica delle piante organiche (articolo 59, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010) e un adeguamento del regolamento interno da parte del Consiglio della magistratura militare (articolo 62, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 ± G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante ^a Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71°.

Amministrazione competente: Ministero della difesa
Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, introducendo alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 40 della citata legge n. 71 stabilisce che ^a *Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi (1/4) in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili*^o: ciò significa che, fatto salvo il rispetto del termine di ^a due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega^o prevista per l'ordinamento giudiziario ordinario, la delega in materia di ordinamento giudiziario militare non è vincolata all'adozione dei decreti delegati ^a ordinari^o nelle materie che non vi dipendono direttamente.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione delle nuove norme ordinamentali ordinarie, vengono da subito adottate le modifiche all'ordinamento militare, il cui contenuto si caratterizza in particolare per l'urgenza di assicurare la presenza di ulteriori due componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare (come prevista dalla legge di delega) fin dalle imminenti e prossime elezioni per il rinnovo dell'organo di autogoverno, in scadenza il 30 settembre 2023.

Il provvedimento in esame, pertanto, in attuazione dei citati criteri di delega (in particolare la lettera *e*) del comma 2, dell'articolo 40, è volto a superare tale criticità, definendo e adeguando la vigente normativa primaria contenuta nel d.lgs. n. 66 del 2010.

Prima della nuova disposizione recata dal presente provvedimento, l'articolo 60 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevedeva che il Consiglio della magistratura militare (C.M.M.) fosse composto da cinque componenti, di cui due di diritto (il Presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la medesima Corte, membro di diritto), un

componente ^a laico° scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con le funzioni di vice presidente) e due componenti ^a togati° eletti fra tutti i magistrati militari e da tutti loro; con la conseguenza che, nell'organo di autogoverno, i rappresentanti diretti dei magistrati militari rappresentavano la minoranza nel collegio. Tale circostanza risultava peraltro in contrasto con le previsioni della medesima legge n. 71 del 2022, che impone di adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M. (Consiglio superiore della magistratura), nel quale la maggioranza dei ^a togati° eletti all'interno dell'organo è assolutamente ampia e prevalente.

Per tale motivo la norma di delega autorizza il raddoppio dei componenti elettivi e l'articolo 2 del presente provvedimento attua tale delega.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

La funzione generale dell'intervento è quella di attuare un coordinamento formale e sostanziale dell'ordinamento giudiziario militare con quello ordinario.

In particolare, tenuti presenti i citati criteri, l'intervento ha lo specifico obiettivo di adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M. modificando conseguentemente il Codice dell'ordinamento militare recato dal d.lgs. n. 66 del 2010.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico: maggiore rappresentatività in seno al C.M.M. dei componenti ^a togati° eletti direttamente dei magistrati militari.

Indicatore: grado di soddisfazione dei magistrati militari sull'operato del C.M.M. nella nuova composizione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell'ordinamento militare, è stato promosso all'esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all'interno dell'Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di adeguare, le disposizioni di rango primario contenute nel Codice dell'ordinamento militare.

L' ^a opzione zero° non è perseguibile per la necessità di allineare la normativa primaria e ricondurre in un *corpus* unitario la normativa stessa.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l'intervento proposto è attuativo delle deleghe recate dalla legge n.71 del 2022.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Le disposizioni sono finalizzate a dare attuazione ai criteri di delega di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022 al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline (ordinaria e militare) e di permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare. Pertanto gli impatti all'esterno sono indiretti mentre sono diretti per l'ordinamento giudiziario militare e in particolare per i magistrati militari.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi,

poiché, le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione unitamente alle risorse umane di livello ivi impiegate a legislazione resteranno le medesime. L' amministrazione, pertanto, non dovrà impiegare nuovi fattori, né adeguare la propria organizzazione. Gli effetti considerati avranno efficacia dall'entrata in vigore del provvedimento e dall'elezione del Consiglio della magistratura militare nella nuova composizione.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

A) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

B) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

5.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni.